

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

LXXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CODACCI PISANELLI

INDICE

	PAG.
Sul processo verbale:	
TITOMANLIO VITTORIA	860
PRESIDENTE	860
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	861
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, concernente provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-45. (<i>Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato</i>). (520-147-B)	861
PRESIDENTE	861, 862
DE' COCCI, <i>Relatore</i>	861
JANNUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	862
TOZZI CONDIVI	862
Ratifica di decreti legislativi concernenti l'igiene e la sanità pubblica, emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (<i>Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato</i>). (520-152-B)	862
PRESIDENTE	862
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 284, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali dipendenti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. (<i>Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato</i>). (520-152-C)	864
PRESIDENTE	864, 865
TOZZI CONDIVI	864, 865
SPALLICCI, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i>	864

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi):	
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520)	865
PRESIDENTE	865
<i>Decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372: Istituzione del Consorzio per la zona industriale apuana; e decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, recante modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, concernente l'istituzione del Consorzio per la zona industriale apuana</i> (Seguito della discussione sulla ratifica con modificazioni e rinvio). (520-174)	865
PRESIDENTE	865, 869
DE' COCCI, <i>Relatore</i>	865
TOGNI	865, 868, 869
STUANI	867
CARCATERRA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria</i>	867
MATTARELLA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	867, 868
BIASUTTI	869
<i>Decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 435: Composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, e modifiche alla legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Ente mutualità fascista Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori; e decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559: Riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.</i> (Rinvio della discussione). (520-161-520-54)	869
PRESIDENTE	869

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

	PAG.
<i>Decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 493: Riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori agricoli per l'assistenza malattia, per la invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la mizialità e natalità e per la corrispondenza degli assegni familiari: e decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59: Modificazioni alla procedura ed ai termini per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati. (Rinvio della discussione). (520-166-520-126)</i>	870
PRESIDENTE	870
<i>Decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 365: Ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta ed istituzione nella Valle stessa di una Sovrainendenza agli studi. (Stralcio e rinvio della discussione). (520-189)</i>	870
PRESIDENTE	870
<i>Decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182: Competenze accessorie al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (Stralcio e deferimento alla Commissione interni). (520-213)</i>	870
PRESIDENTE	870
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065: Miglioramento di carriera al personale direttivo ed educativo e di economato dei convitti nazionali. (Stralcio e deferimento alla Commissione interni). (520-148)</i>	871
PRESIDENTE	871
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	871

La seduta comincia alle 10,10.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

PRESIDENTE. L'onorevole Titomanlio Vittoria, intervenuta alla seduta odierna a sua richiesta, ha domandato di parlare sul processo verbale. Ne ha facoltà.

TITOMANLIO VITTORIA. Ricordo alla Commissione che, nella precedente seduta, era all'ordine del giorno, all'ultimo punto, il decreto n. 1002, per il quale avevo presentato degli emendamenti. Viceversa, il funzionante presidente credette opportuno porre al primo punto dell'ordine del giorno il decreto medesimo, quantunque al momento della sua deci-

sione, fossero assenti sia il relatore sia la proponente. Il decreto venne ugualmente discusso, sia nella sostanza che nella procedura, perché il presidente dichiarò che non si potevano, in questa sede, accogliere gli emendamenti, in quanto contemporaneamente era stata presentata alla Camera una proposta di legge sullo stesso merito.

Indipendentemente dalla questione di sostanza, chiesi il rinvio, perché dissentivo completamente con le dichiarazioni del presidente circa la pregiudiziale. Ma la proposta di rinvio fu messa in votazione a mia insaputa, mentre non erano presenti neppure un terzo dei membri della Commissione.

A parte questa mancanza di esattezza procedurale, v'è la questione della preclusione che io contesto, per il principio già sancito che, quando si tratta di emendamenti sulla cui materia vi sono contemporaneamente delle proposte di legge, la discussione è stata fatta o in questa sede o presso la Commissione competente o in assemblea. Cito a riprova il decreto n. 457 relativo ai patronati scolastici.

PRESIDENTE. Assicuro l'onorevole Titomanlio che il suo rilievo verrà messo a verbale; comunque, per la precisione ricordo alla Commissione i seguenti punti:

1°) l'inversione dell'ordine del giorno fu chiesta dal Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Resta, ed approvata dalla Commissione;

2°) la pregiudiziale agli emendamenti Titomanlio, che costituivano la sostanza della proposta di legge n. 258, d'iniziativa dei deputati Bertola e Titomanlio, all'ordine del giorno della VI Commissione permanente (Istruzione), è risultata chiarissima a tutti i membri della Commissione, che l'hanno votata alla unanimità, tranne un solo voto contrario, quello dell'onorevole Titomanlio;

3°) circa la mancanza del numero legale, preventivamente alla votazione su tale pregiudiziale, non fu richiesta dalla onorevole Titomanlio alcuna verifica in merito. Pertanto, in sede successiva, tale eccezione non può essere avanzata;

4°) come precedente: la Commissione ha ratificato, senza modificazioni, i seguenti decreti legislativi 26 ottobre 1946, n. 262, 7 maggio 1948, n. 1243, 27 giugno 1946, n. 107, 2 aprile 1948, n. 486, non prendendo in considerazione, per preclusione, emendamenti che costituivano la sostanza delle seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati: Coppa e Perlingieri n. 1191; D'Ambrosio n. 1268; Ambrico n. 1440; Morelli n. 2485,

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

all'ordine del giorno delle Commissioni permanenti: IV (Finanze e tesoro), VI (Istruzione), III (Giustizia);

5°) infine, la proposta di rinvio, presentata dall'onorevole Titomanlio, nella seduta del 20 novembre, fu posta in votazione dal presidente con le seguenti parole, che leggo dal resoconto stenografico della seduta stessa:

« Pongo in votazione la proposta di rinvio, con l'avvertenza che, se respinta, debbesi considerare approvata la pregiudiziale sugli emendamenti Titomanlio ».

E la proposta fu respinta.

6°) Infine, circa il richiamo al decreto n. 457 riguardante i patronati scolastici, ricordo che fu la Commissione, dopo discussione, a deliberarne il deferimento alla VI Commissione permanente (Istruzione).

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Angelucci Nicola è sostituito, per la seduta odierna, dal deputato Togni.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, concernente provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-45. (Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato). (520-147-B).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, concernente provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-45 ». (520-147-B).

Riferirò io stesso brevemente.

Il presente disegno di legge venne approvato, come ratifica senza modificazioni, dalla nostra Commissione, nella seduta del 3 luglio 1952, e torna a noi modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato, nella seduta del 12 novembre 1952.

Do lettura del testo modificato da tale Commissione:

ART. 1.

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, è ratificato con la modificazione di cui al seguente articolo 2 ».

ART. 2.

« Il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal primo comma degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, è computato sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione ordinaria, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 4 gennaio 1949 ».

ART. 3.

« La maggiore spesa di lire 145.250.000, derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53, sarà fronteggiata per lire 115.000.000 con i fondi già stanziati sui capitoli 12 (lire 75.000.000) e 26 (lire 40.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto e per lire 30.250.000 mediante riduzione di un pari importo del capitolo 229 dello stato di previsione medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Già a suo tempo, come i colleghi ricorderanno, era stata proposta in questa Commissione, e proprio dal relatore, tale modificazione. Tuttavia essa non era stata sufficientemente illustrata e si ritenne che vi fosse una sperequazione nei riguardi degli altri dipendenti dal Ministero della difesa. Si comprese, in seguito, che essa non esisteva, perché la norma riguarda i mutilati ed invalidi di guerra, mentre, nell'altra ipotesi, ci si riferiva ad elementi i quali erano stati riassunti alle dipendenze del Ministero della difesa in seguito ad esclusione conseguente a giudizio di epurazione; quindi, persone che, in pratica, avevano mancato ai loro doveri nei riguardi del Governo legittimo.

DE' COCCI, *Relatore*. Avendo già espresso parere favorevole, non ho nulla da aggiungere a quanto dichiarato nella precedente discussione. Inoltre, è il Governo stesso che, al Senato, ha riconosciuto l'opportunità dell'emendamento in oggetto.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Debbo esprimere in questa Commissione lo stesso consenso già manifestato nella corrispondente Commissione del Senato. Ritengo che sia necessario consentire il trattamento che si propone a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, i quali venivano finora a trovarsi in una posizione inferiore agli sfollati, cioè a coloro i quali sono stati implicitamente considerati, specialmente se sfollati di autorità, come indesiderabili per le forze armate. Naturalmente gli invalidi e mutilati richiederebbero qualche cosa di più, ma, non fosse altro che per una ragione di equiparazione, non può farsi loro un trattamento inferiore.

In che cosa consiste il provvedimento? Secondo il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, i mutilati ed invalidi avevano diritto a quel determinato trattamento, qualora avessero espletato almeno 15 anni di servizio utile per la pensione, dodici dei quali di servizio effettivo. Ai fini della liquidazione, si stabiliva che costoro avessero diritto ad un ulteriore beneficio di cinque anni di anzianità, in aggiunta al servizio effettivamente prestato.

Secondo il presente emendamento, i cinque anni vengono calcolati, non soltanto ai fini della misura della liquidazione, ma come servizio effettivo prestato. Il che significa che si ha diritto a quel trattamento, quando si siano espletati anche sette anni di servizio o dieci anni di servizio utile alla pensione. In altri termini, il quinquennio viene considerato, sia agli effetti della misura della liquidazione della pensione, e sia a quelli del servizio effettivamente prestato.

Questo trattamento era stato fatto agli ufficiali collocati in congedo per sfollamento e non esteso agli invalidi e mutilati. E questa sperequazione veramente iniqua merita una riparazione, che è quella che si propone con l'emendamento in esame.

Per questi motivi, il Governo si dichiara favorevole all'emendamento nel testo approvato dal Senato, aggiungendo che ha già indicato al Senato la fonte da cui attingere la spesa necessaria.

TOZZI CONDIVI. Chiedo la ragione per la quale la disposizione debba avere effetto dal 4 gennaio 1949.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il decreto precedente reca la data del 7 maggio 1948, ma ha effetto dal 4 gennaio 1949. Quindi, il provvedimento si ricollega al precedente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge nel testo appro-

vato dalla Commissione del Senato e precedentemente letto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato da tale Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo approvato dalla Commissione medesima.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Ratifica di decreti legislativi concernenti l'igiene e la sanità pubblica, emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato). (520-152-B):

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il disegno di legge: « Ratifica di decreti legislativi concernenti l'igiene e la sanità pubblica, emanati dal Governo durante il periodo della Costituente ».

Riferirò io stesso brevemente.

Tale disegno di legge, che contiene l'elenco dei decreti legislativi concernenti l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente, fu approvato dalla nostra Commissione, senza modificazioni, nella seduta del 3 luglio 1952. La Commissione speciale della ratifica del Senato, ha, nella seduta del 21 novembre 1952, approvato integralmente tale elenco, stralciandone solo, su proposta dell'alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 284, concernente: « Norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali dipendenti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale », per il quale erano state presentate modifiche da parte dell'alto Commissario medesimo, decreto che, pertanto, ha costituito oggetto del disegno di legge n. 520-152-C.

Do, quindi, lettura del testo approvato dalla Commissione speciale del Senato:

ARTICOLO UNICO.

I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi:

28 giugno 1946, n. 23. — Concessione di contributi a favore degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

- 3 ottobre 1946, n. 197. — Norme concernenti le farmacie privilegiate.
- 13 settembre 1946, n. 316. — Riorganizzazione del personale dell'Associazione italiana della Croce Rossa.
- 15 novembre 1946, n. 361. — Modificazioni all'ordinamento della Croce Rossa Italiana.
- 24 gennaio 1947, n. 26. — Assegnazione di lire 250.000.000 all'Istituto superiore di sanità per la costruzione di un complesso di laboratori per la produzione della penicillina.
- 21 marzo 1947, n. 153. — Riconoscimento della validità dei contratti di compravendita di farmacie privilegiate stipulati dal 31 maggio 1943 al 26 novembre 1944.
- 18 gennaio 1947, n. 165. — Soppressione degli Ispettorati di sanità militare di zona.
- 21 marzo 1947, n. 182. — Elevazione del limite di età per l'assunzione di personale sanitario.
- 1° aprile 1947, n. 219. — Modificazione dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
- 17 aprile 1947, n. 282. — Concessione di un contributo alla Croce Rossa Italiana.
- 27 marzo 1947, n. 290. — Concessione di un contributo straordinario agli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma.
- 29 aprile 1947, n. 318. — Norme per l'assistenza post-sanatoriale degli infermi tubercolotici dimessi dagli Istituti di ricovero per guarigione clinica o per stabilizzazione.
- 30 giugno 1947, n. 613. — Proroga di taluni Consigli provinciali sanitari.
- 3 luglio 1947, n. 626. — Ordinamento del personale della Croce Rossa Italiana.
- 27 settembre 1947, n. 1099. — Aumento della indennità di abbattimento di animali e aumento dei diritti di visita veterinaria al confine.
- 9 ottobre 1947, n. 1151. — Aggiornamento dei diritti di pratica sanitaria.
- 20 agosto 1947, n. 1205. — Estensione ai direttori delle infermerie presidiarie, che siano ufficiali superiori medici, delle attribuzioni medico-legali riservate ai direttori di ospedale.
- 13 novembre 1947, n. 1256. — Compiti della Associazione italiana della Croce Rossa in tempo di pace.
- 20 gennaio 1948, n. 19. — Modificazioni del decreto legislativo 3 luglio 1947, n. 626, concernente l'ordinamento del personale della Croce Rossa Italiana.
- 5 gennaio 1948, n. 36. — Nuove norme sulla riscossione delle rette di spedalità.
- 1° febbraio 1948, n. 94. — Abrogazione del decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1171, relativo alla disciplina della macellazione dei suini.
- 20 febbraio 1948, n. 96. — Concessione di un contributo straordinario a favore della Croce Rossa Italiana da destinarsi al funzionamento della delegazione della C.R.I. in Trieste.
- 2 marzo 1948, n. 340. — Inclusione della scuola di ostetricia di Salerno fra le scuole di ostetricia autonome indicate nell'articolo 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128.
- 3 aprile 1948, n. 350. — Modificazioni all'articolo 7 del regio decreto-legge 20 gennaio 1941, n. 95, circa il riordinamento dei ruoli organici dell'Amministrazione della sanità pubblica.
- 15 aprile 1948, n. 497. — Concessione di un contributo straordinario a favore degli Ospedali riuniti di Napoli.
- 5 maggio 1948, n. 527. — Termine per bandire il concorso per il conferimento di farmacie, riservato ai connazionali già titolari di farmacie nelle zone di confine occupate, o fuori del territorio metropolitano o in territori esteri, nonché ai titolari di farmacie distrutte per eventi bellici.
- 21 aprile 1948, n. 570. — Concessione di un contributo straordinario a favore degli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma.
- 5 maggio 1948, n. 623. — Proroga delle disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, concernente la elevazione del limite di età per l'assunzione di personale sanitario.
- 5 maggio 1948, n. 631. — Finanziamento dei servizi sanitari già di competenza degli enti locali assorbiti temporaneamente dagli uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia.
- 3 maggio 1948, n. 679. — Provvidenze per l'assistenza antitubercolare.
- 7 maggio 1948, n. 865. — Modificazione delle norme in vigore per l'assistenza post-sanatoriale degli infermi tubercolotici di-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

messi dagli istituti di ricovero per guarigione clinica o per stabilizzazione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 284, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali dipendenti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. (Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato). (520-152-C).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 284, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali dipendenti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Riferirò io stesso brevemente.

Come ho precedentemente detto, dall'elenco contenuto nel disegno di legge n. 520-152 è stato stralciato, da parte della Commissione del Senato, su proposta dell'alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 284, la cui ratifica, con modificazioni, ha costituito oggetto di disegno di legge che ha assunto il n. 520-152-C.

Le modifiche apportate a tale decreto legislativo sono giustificate dalle seguenti argomentazioni. Il decreto in questione autorizzava i concorsi per gli ospedali sanatoriali per la durata di un anno, praticamente sino al 1949. Tale limitazione nel tempo presupponeva la revisione della legge generale del 1938, revisione che non è avvenuta e presumibilmente non potrà avvenire prima di altri due o tre anni. L'Istituto della previdenza sociale in tal modo, si trova in *vacatio legis*. In atto, negli Ospedali sanatoriali, la gran parte degli assistenti si trova fuori ruolo ed esistono posti scoperti in tutti i gradi. Si è ritenuto, pertanto, di provvedere dando un altro anno di validità alle disposizioni del decreto in esame (articolo 4).

Invece, la modifica all'articolo 2 è più formale che sostanziale: contempla anche i primari di seconda classe che, già per regolamento, sono stati assimilati a quelli di prima classe.

Do, quindi, lettura del testo approvato dalla Commissione del Senato:

ARTICOLO UNICO.

Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 284, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

« L'Istituto nazionale della previdenza sociale è, altresì, autorizzato a procedere, a norma del regolamento interno, alle promozioni a direttore sanitario dei primari di I e II classe per merito comparativo.

Dalle suddette promozioni possono essere esclusi, col loro consenso, i primari di I e II classe che, all'atto del conferimento delle promozioni stesse, risultino collocati fuori dei quadri organici dell'Istituto perché svolgono incarichi universitari.

Possono essere, altresì, esclusi dalle promozioni, sempre col loro consenso, quei primari di I e II classe che siano stati nominati tali in seguito a concorso speciale per determinate sedi ».

Art. 4. — È sostituito dal seguente:

« Le facoltà di cui agli articoli precedenti possono essere esercitate per la durata di un anno dalla data di ratifica del presente decreto ».

TOZZI CONDIVI. Non ho compreso esattamente la portata del secondo e del terzo comma dell'articolo 2. Mi sembra che si dica che l'Istituto ha facoltà di promuovere determinate persone, ma che queste hanno diritto di rinunciarvi. Ora non mi sembra necessaria una norma per stabilire questa ipotesi.

PRESIDENTE. Il significato è differente. Qui abbiamo l'assimilazione tra i primari di prima e di seconda classe, e questo è lo scopo principale. Ma l'assimilazione potrebbe portare alcune conseguenze pregiudizievoli per coloro che si trovano in determinate condizioni, cioè per coloro che hanno incarichi universitari. Nei confronti di costoro si è voluta rendere possibile la rinuncia e, in materia di diritto pubblico, essa non è ammessa se non quando la legge lo consenta espressamente. E, poiché siamo appunto nel campo del diritto pubblico, è stata qui prevista tale possibilità.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Per quello che riguarda la proroga, tutti debbono essere favorevoli. Quanto alla parifica, l'Istituto nazionale di previdenza sociale, nel suo regolamento

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

interno, vi aveva già provveduto, quindi, l'emendamento non fa che confermarla.

TOZZI CONDIVI. Dato che le promozioni vengono fatte per merito comparativo, ritengo sia sufficiente non presentare i documenti, se non si vuole essere promossi.

PRESIDENTE. Secondo il regolamento dell'Istituto, vengono presi in considerazione tutti quelli che rivestono quella tale carica, senza bisogno che essi facciano apposita domanda. È stato, quindi, necessario sancire il diritto alla rinuncia, proprio perché, trattandosi di una potestà di diritto pubblico, si sarebbe potuta porre la questione della legittimità o meno della rinuncia.

Con questi chiarimenti, pongo in votazione il testo approvato dalla Commissione del Senato, e testé letto.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge n. 520. Continuiamo la discussione e lo stralcio di decreti legislativi.

Seguito della discussione sulla ratifica del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, concernente istituzione del Consorzio per la zona industriale apuana; e sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, recante modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, concernente l'istituzione del Consorzio per la zona industriale apuana (520-174).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, concernente istituzione del Consorzio per la zona industriale apuana; e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, recante modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, concernente l'istituzione del Consorzio per la zona industriale apuana ».

La discussione medesima fu iniziata dalla nostra Commissione, nella seduta del 20 no-

vembre 1952, e venne rinviata su richiesta del rappresentante del Governo.

Il relatore, onorevole De' Cocci ha facoltà di riferire ulteriormente.

DE' COCCI, Relatore. Richiamandomi a quanto ebbi a riferire nella seduta del 20 novembre 1952, ricordo che l'onorevole Togni ha proposto il seguente testo come legge di ratifica:

ART. 1.

« Il decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, è ratificato ».

ART. 2.

« Il decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 11. — È soppresso ».

Do lettura del testo originale di tale articolo 11:

« L'articolo 10 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, richiamato in vigore con l'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 3 aprile 1947, n. 372, è modificato come segue:

« L'energia elettrica occorrente negli stabilimenti della zona industriale è fornita dalle ferrovie dello Stato fino ad una potenza di 24.000 chilowatt.

Il massimo predetto sarà aumentato a 28.000 chilowatt entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, e a 32.000 chilowatt entro l'anno successivo a tale data.

L'obbligo delle ferrovie dello Stato cessa il 31 dicembre 1956 ».

Al testo proposto, l'onorevole Togni aggiunge, oggi, il seguente articolo 3:

« L'articolo 10 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, è richiamato in vigore ».

TOGNI. Mi limito a illustrare l'emendamento che proposi nella seduta precedente e che coincide con quello oggi proposto. Voglio solo ricordare agli onorevoli colleghi che la zona industriale apuana (a parte le finalità che tutti conoscono di venire incontro alla situazione particolarmente depressa di una zona che ha una numerosa popolazione), sorse, in determinate condizioni, in quanto il legislatore volle creare norme particolarmente favorevoli affinché determinate aziende potessero costituirsi in luoghi che, logisticamente, non sono in una situazione di privilegio. Infatti, col decreto legislativo del 1938, stabilì determinate esen-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

zioni e facoltà, e affrontò la questione della fornitura dell'energia elettrica con il noto articolo 11, con il quale la fornitura occorrente alla zona industriale medesima veniva concessa dalle Ferrovie dello Stato. Non dalle Ferrovie dello Stato in quanto tali, ma in quanto esse, più o meno propriamente, sono proprietarie e fornitrici della energia elettrica prodotta a Larderello. Infatti, l'unico vicino e grande complesso di produzione di energia elettrica è unicamente quello di Larderello. Ove non vi fosse stata la possibilità di produzione e di fornitura da parte di tali impianti, la zona industriale non avrebbe potuto né vivere, né crescere, né svilupparsi. In seguito, venne la guerra con tutte le sue distruzioni e poi il dopoguerra, e si diede mano alla ricostruzione, riportando, in quella zona, la normalità della vita. Col decreto del 3 aprile 1947 furono ripristinate determinate condizioni e venne facilitata la ricostruzione attraverso la istituzione regolare del Consorzio; successivamente, con altro provvedimento del 1948, che io stesso ebbi l'onore di proporre come Ministro dell'industria, si stabilirono altre facoltà e altri vantaggi, non solo sotto il profilo fiscale, ma anche per quanto riguardava gli espropri, correlativi a quel movimento di potenziamento della zona che era dovere del Governo favorire. Tale movimento ha dato i suoi frutti, perché, mentre prima del 1948 avevamo una zona che impiegava circa 2.500 operai, oggi siamo arrivati a circa 5.000, e ci si avvia verso gli 8.000, con piena convenienza di quelli che sono i principi economici delle aziende e degli impianti esistenti nella zona.

Per l'emanazione del citato provvedimento del 1948, ebbi già a ricordare, nella seduta precedente, come vi fossero state discussioni approfondite con l'Amministrazione delle ferrovie, discussioni che si conclusero con una transazione, in base all'articolo 11 dello stesso decreto del 1948, in relazione alla quale si stabiliva l'obbligo di fornitura da parte delle Ferrovie dello Stato di un determinato quantitativo di energia elettrica, fino al massimo di 32 mila chilowatt nel 1952. Però, questa transazione fu conclusa innanzi tutto sotto la preoccupazione della scarsa produzione di allora, e in relazione alle necessità del momento. Infatti, sembrava temerario pensare che la zona potesse potenziarsi fino a raggiungere in pochi anni un fabbisogno di 32 mila chilowatt e oltrepassarlo. Non si trattò, quindi, di un provvedimento limitativo, altrimenti sarebbe stato assurdo che il legislatore avesse con un provvedimento di più larga

portata provocato il potenziamento della zona; ma era soltanto una norma cautelativa da parte di una Amministrazione la quale riconosceva il proprio dovere di erogare queste forniture, di carattere così vitale per la zona industriale, limitate, per il momento, a quel quantitativo.

Ora, trascorso il 1952, non può non valere il principio base, consacrato nel decreto costitutivo del 1938, cioè l'obbligo da parte dello Stato di fornire l'energia elettrica in relazione al fabbisogno della zona; e, d'altra parte, è ovvio che le attività industriali attuali, attività che vanno accrescendosi e non diminuendo, non possono subire oggi una brusca interruzione in questa fornitura, o comunque una riduzione che potrebbe inevitabilmente a una contrazione.

L'onorevole rappresentante del Ministero dei trasporti sa che esistono accordi che lo stesso Ministero ha concluso con alcune ditte, tra cui la Montecatini, la quale prende gli otto decimi o i nove decimi di questa fornitura di energia elettrica. Naturalmente, se la Montecatini riceve questa energia, ne ha bisogno industrialmente; così altre industrie hanno necessità di determinati altri quantitativi. Ma se dal quantitativo di 32 mila chilowatt si tolgono i 26 mila chilowatt che vengono dati a una sola azienda, e si tolgono quelli forniti al Consorzio di Apuania, viene meno la possibilità di dare l'energia per il lavoro di altre aziende.

Pertanto, non possiamo non rispettare lo spirito con il quale il legislatore favorì il sorgere della zona industriale e, successivamente, il potenziamento della medesima, la quale oggi rappresenta una notevole risorsa per la produzione del nostro Paese.

Mi si dice — e questa sarà l'obiezione rispettabilissima del rappresentante del Ministero dei trasporti — che l'energia elettrica non è sufficiente. Io mi permetto pregarlo di tenere presente che non pochi quantitativi di energia elettrica vengono distratti per altri fini, fini che avranno pure una utilità nazionale, ma che rappresentano utilizzazioni che, a mio parere, non hanno una giustificazione, una esigenza, una necessità come la zona industriale di Apuania. Né vale dire che tale zona può fornirsi da altre fonti, quando l'energia elettrica che viene prodotta poco distante viene ceduta ad altre aziende private, le quali la rivendono più o meno a scopo speculativo, sia nella zona, e sia fuori della zona. Al di sopra e al di là del problema della garanzia della fornitura, vi è un problema di tariffe, il quale è collegato alla possibilità di sviluppo

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

di lavoro e di riequilibrio di determinate produzioni industriali.

Mi permetto, quindi, proporre ai colleghi l'approvazione del mio emendamento soppressivo dell'articolo 11 del decreto 31 marzo 1948, n. 242. Ma poiché questa semplice soppressione, in base alla quale rimarrebbe implicitamente fermo l'obbligo delle Ferrovie dello Stato sancito dall'articolo 10 del decreto del 1938, potrebbe non essere sufficientemente chiara, propongo, inoltre, che venga richiamato in vigore l'articolo 10 del regio decreto legislativo 24 luglio 1938, n. 1266, il quale stabiliva, puramente e semplicemente, che le Ferrovie dello Stato dovevano fornire l'energia elettrica necessaria al funzionamento della zona industriale.

STUANI. Vorrei conoscere se l'energia che le Ferrovie dello Stato cedono alla zona di Apuania viene pagata allo stesso prezzo vigente in tutta Italia. Qualora la risposta fosse negativa, cioè, che la corrente venga ceduta a un prezzo non corrispondente al prezzo industriale delle altre zone, si verrebbe a creare una zona di monopolio. Si parla della Montecatini la quale assorbirebbe gli otto o nove decimi dell'energia. Ma io desidero sapere se la Montecatini in quella zona ha, dalla fornitura di energia da parte delle Ferrovie dello Stato, un tale beneficio che le convenga allargare all'infinito i suoi stabilimenti in quella zona, dato che ivi può produrre a prezzo inferiore. Così, per altre industrie che potessero sorgere nella zona. Un incoraggiamento è giusto che avvenga in un certo momento per ridare la vita a una zona depressa; ma non si deve creare una condizione di squilibrio rispetto ad altre zone di produzione. Io posso anche ammettere che vi sia una piccola differenza, ma se la differenza è forte, bisogna riflettere alle conseguenze che ne possono derivare. Perciò, se il prezzo di cessione dell'energia elettrica nella zona che esaminiamo è circa uguale al prezzo industriale medio dell'energia elettrica, io sono d'accordo di sopprimere l'articolo e di stabilire che le Ferrovie devono fornire tutto quello che possono; ma se la energia costasse un prezzo molto inferiore che nelle altre parti d'Italia, si creerebbe una ingiustizia e una situazione di privilegio e di monopolio di quella zona rispetto alle altre. Come lo Stato perde per dare linfa a quella zona, può perdere per darla anche alle altre zone industriali dell'Italia, integrando il prezzo della corrente elettrica: in tal modo si otterrebbe senz'altro una maggiore esportazione dei nostri prodotti, il cui costo sarebbe molto inferiore.

Concludendo, ritengo che non possiamo creare in una stretta zona una situazione di privilegio. Se la zona apuana può svilupparsi con una piccola preferenza di fronte alle altre zone, e se ciò può rappresentare una ragione peculiare di sviluppo e di vita per quelle popolazioni, noi siamo d'accordo per togliere questa limitazione. In caso contrario, è necessario esaminare più a fondo quali sarebbero le conseguenze nei rapporti delle vicine industrie; che non hanno questa possibilità.

TOGNI. L'onorevole Stuardi ha fatto una osservazione giusta, ma voglio chiarire che la questione è fuori luogo per quanto riguarda le grandi utenze, le quali hanno i contratti con le Ferrovie fino al 1956. Quindi, il problema riguarda le medie, le piccole e le nuove aziende le quali, a quanto mi risulta, non fanno una questione di prezzo nel senso di volere il prezzo minimo bloccato, ma sono disposte anche ad arrivare ad una determinata maggiorazione, purché non all'eccesso che un'altra società concorrente, la quale prende praticamente l'energia dalle Ferrovie, la rivenda nella zona a prezzi otto o nove volte maggiori di quelli normali. Sussiste, quindi, anche una questione di prezzo equo, che potrebbe essere fissato, a prescindere dalle leggi esistenti, da una commissione competente.

Ma non è solo questione di prezzo; c'è il fatto che delle aziende hanno comunque garantita la energia elettrica, mentre altre non hanno la possibilità di esserne rifornite, se le Ferrovie non fanno fronte a questo impegno.

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria*. Per quanto riguarda il Ministero dell'industria e commercio, non trovo alcuna difficoltà ad approvare gli emendamenti presentati dall'onorevole Togni, sia per le ragioni di carattere sociale, che in parte esulano dalla nostra competenza, sia e soprattutto, per le ragioni di carattere industriale. Il non approvare gli emendamenti significherebbe non dare efficacia al decreto legislativo sottoposto a ratifica. Inoltre, devo affermare che, se dovessero essere approvati gli emendamenti proposti dall'onorevole Togni, l'adesione che in questo momento io do per quanto riguarda il mio Ministero, non significa reiezione di un altro disegno di legge, proposto ugualmente dall'onorevole Togni e tuttora in discussione al Senato.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. A differenza del mio collega dell'Industria, devo dichiarare che sono decisamente contrario agli emenda-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

menti proposti dall'onorevole Togni per vari motivi che sottoporro alla Commissione. È in discussione un problema di carattere sociale relativo alla zona, problema che non è di mia competenza; io non sono in condizione di poter stabilire oggi se questa fornitura di favore di energia elettrica — e a un prezzo di grandissimo vantaggio — è indispensabile per la zona, o si trasforma eventualmente in profitto per gli industriali. Comunque la fornitura indubbiamente favorisce la zona industriale, ma non è questo un problema che interessa le Ferrovie, né l'onere relativo deve ricadere sulle medesime. Hanno le Ferrovie la possibilità di assumere questo nuovo impegno indeterminato e per quantità non definite? E questo eventuale nuovo impegno in quali cifre si traduce? Le Ferrovie non hanno la possibilità di fornire indefinitamente questa energia, la quale, se fosse tolto il limite, presumibilmente arriverebbe a circa 80 mila chilowatt di potenza. I calcoli degli uffici tecnici delle Ferrovie portano a ritenere che, se il limite fissato nel decreto legislativo in oggetto dovesse essere abolito, presumibilmente le Ferrovie dovrebbero erogare altri 45 mila chilowatt di potenza. Di questi 45 mila chilowatt le Ferrovie non hanno disponibilità, perché, se è vero che una piccola parte dell'energia della Larderello va alle industrie private della zona toscana — e una centrale elettrica come quella non può sottrarsi al dovere della fornitura di energia nella zona di produzione — è anche vero che le Ferrovie acquistano energia, e che il programma di elettrificazione di imminente esecuzione comporterà per le Ferrovie stesse una ulteriore necessità di acquisto di circa altri 50 mila chilowatt di potenza, indipendentemente da quella che sarà necessaria in Sicilia, dove c'è la possibilità di un approvvigionamento diretto *in loco*.

Ora, se le Ferrovie, oltre ad acquistare i 50 mila chilowatt di cui hanno necessità per il proprio esercizio, dovessero essere costrette a reperire sul mercato questi altri 45 mila chilowatt da fornire alla zona apuana in aggiunta a quelli che in atto forniscono, si verrebbero a trovare, non solo in condizioni preoccupanti dal punto di vista della disponibilità, ma anche in situazione di gravissimo pregiudizio di carattere finanziario, perché questo onere si tradurrebbe in una cifra di un miliardo e 448 milioni. Di fronte a questa situazione che costringerebbe le Ferrovie a rinunciare ai propri programmi di elettrificazione o a ridurre la trazione elet-

trica nelle linee già in esercizio, esiste anche un impedimento di carattere finanziario perché non ritengo possa gravare sulle Ferrovie dello Stato l'onere di cui trattasi.

Il problema, posto in termini così gravi e assoluti dall'onorevole Togni, può essere portato al Ministero dell'industria, il cui rappresentante ha oggi aderito agli emendamenti presentati, ma non può far carico al bilancio delle Ferrovie dello Stato, soprattutto quando queste non hanno la disponibilità di energia. Mi pare che il problema, inoltre, si ponga anche in rapporto all'articolo 81 della Costituzione, perché l'eventuale soppressione dell'articolo 11, comportando per le Ferrovie un onere di un miliardo e 448 milioni, dovrebbe eventualmente indicare la fonte attraverso la quale trovare la copertura per questo maggiore esborso da parte delle Ferrovie, le quali dovrebbero comprare l'energia a prezzo di mercato per cederla a 1,92, quale è il prezzo bloccato a favore della zona apuana, prezzo al quale viene ceduta in atto l'energia che le Ferrovie forniscono in base alla legislazione vigente.

Si solleva, inoltre, una questione molto delicata: quella della ripartizione. Ma essa non deve essere risolta dalle Ferrovie, che hanno obbligo, per legge, di fornire solo una determinata quantità di energia. Sarà il Consorzio, o il Ministero dell'industria a decidere come questa energia deve essere ripartita. Io, personalmente, mi permetto di ritenere che i contratti potrebbero benissimo essere modificati, perché si tratta di contratti stipulati nel momento in cui sussisteva l'obbligo di fornitura senza limitazioni.

Per quello che riguarda, poi, le limitazioni nel tempo, io non vedo perché oggi, in sede di ratifica, se ne debba discutere, quando il decreto legislativo in esame va a scadere nel 1956. È un problema che sarà esaminato a suo tempo, e allora sarà considerato non solo in rapporto all'opportunità di carattere sociale della fornitura, ma anche in rapporto all'amministrazione cui l'onere di questa fornitura di favore deve fare carico.

TOGNI. Devo dare dei chiarimenti. Il primo è relativo al quantitativo. Io non ho gli elementi sui quali si è basato il sottosegretario Mattarella relativamente agli 80 mila chilowatt.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Essi sono desunti sulla base dei contratti prebellici e dei possibili sviluppi ulteriori.

TOGNI. Sono ad ogni modo disposto a modificare il mio emendamento inserendo un

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

massimo di 42 mila chilowatt nel 1942, e di 50 mila chilowatt fino al 1956. La differenza viene ad essere così molto modesta.

Per quanto riguarda il prezzo, ho già detto e confermo che noi possiamo senz'altro stabilirne la revisione, da farsi dal C. I. P. o da una commissione paritetica.

Desidero, poi, che il rappresentante del Ministero dei trasporti precisi qual'è il quantitativo di energia elettrica della Larderello che le Ferrovie dello Stato danno a privati e che non va né all'esercizio delle Ferrovie medesime, né quello della zona industriale. Poiché tale quantitativo che va alla speculazione è notevole, io richiamo l'attenzione del Ministero dei trasporti proprio su questo punto, perché di energia che va alla C. I. E. L. E. al prezzo di 1,62 ed è rivenduta a 12 o 13 lire, venga trasferita alla zona industriale a un equo prezzo stabilito da un organo governativo.

BIASUTTI. Dopo quest'ultimo intervento dell'onorevole Togni, chiedo il rinvio della discussione in attesa di maggiori chiarimenti.

Devo, però, anche rilevare che, mentre da un lato il Ministero dell'industria si preoccupa di realizzare giustamente lo sviluppo della zona industriale apuana, assicurandole i mezzi necessari, d'altra parte, mi pare che sia altrettanto legittimo e necessario avere dei chiarimenti dopo l'atteggiamento assunto dal Sottosegretario ai trasporti, perché, a parte quella che potrà essere l'esatta valutazione del nuovo carico che verrebbe a gravare sulla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, vi è la questione di principio che deve essere considerata, trattandosi di un provvedimento che, pur venendo a gravare su un bilancio che rientra indirettamente nel bilancio dello Stato, sfuggirebbe tuttavia al controllo della Commissione delle finanze.

Non insisterò su questo argomento, ma mi permetto di osservare che è estremamente necessario che tra i due Ministeri si giunga a una chiarificazione, e che il proponente e il relatore, d'accordo con il Governo, si presentino alla Commissione con dati più chiari, salvo poi, se si riterrà opportuno, sollevare la questione di principio già esposta dal Sottosegretario ai trasporti.

TOGNI. Concordo nella proposta dell'onorevole Biasutti, che mi pare molto logica, soprattutto per la necessità dell'accordo tra le due Amministrazioni.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo ora in votazione la proposta di

rinvio della presente discussione, presentata dall'onorevole Biasutti.

(È approvata).

La discussione del presente disegno di legge è, pertanto, rinviata ad altra seduta.

Rinvio della discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 435, concernente composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e modifiche alla legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Ente « mutualità fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori » e sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, concernente riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ». (520-161-520-54).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei seguenti disegni di legge (abbinati): « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 435, concernente composizione degli organi dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e modifiche alla legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Ente « Mutualità fascista-Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori » (520-161); e « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, concernente riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie » (520-54).

Essendo state presentate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale modificazioni innovative riguardanti i suddetti decreti legislativi, il Presidente della XI Commissione permanente (Lavoro) ha inoltrato alla Presidenza della Camera, in data 21 novembre 1952, richiesta di deferimento della discussione dei due disegni di legge, abbinati, alla stessa Commissione, per competenza specifica in materia.

Propongo alla Commissione di approvare tale deferimento, condizionato all'inserimento della consueta formula di ratifica.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La discussione dei suddetti disegni di legge è, pertanto, rinviata, in attesa delle decisioni della Presidenza della Camera.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

Rinvio della discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 493, concernente la riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori agricoli per l'assistenza malattie, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità e per la corresponsione degli assegni famigliari, e sulla ratifica, con modificazioni del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, concernente modificazioni alla procedura o ai termini per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati. (520-166 - 520-126).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei seguenti disegni di legge (abbinati): « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 493, concernente la riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori agricoli per l'assistenza malattie, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità e per la corresponsione degli assegni familiari » (520-166); e « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, concernente modificazioni alla procedura e ai termini per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati » (510-126).

Essendo state presentate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale modificazioni innovative riguardanti i suddetti decreti legislativi, il presidente della XI Commissione permanente (Lavoro) ha inoltrato alla Presidenza della Camera, in data 21 novembre 1952, richiesta di deferimento della discussione dei due disegni di legge (abbinati) alla stessa Commissione, per specifica competenza in materia.

Propongo alla Commissione di approvare tale deferimento, condizionato all'inserimento della consueta formula di ratifica.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La discussione dei suddetti disegni di legge è, pertanto, rinviata, in attesa delle decisioni della Presidenza della Camera.

Stralcio e rinvio della discussione del decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 365, concernente ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta ed istituzione nella Valle stessa di una Sovraintendenza agli studi. (520-189).

PRESIDENTE. Il Ministro della pubblica istruzione propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 11 novem-

bre 1946, n. 365, concernente: « Ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta, e istituzione nella Valle stessa di una Sovraintendenza agli studi ».

Pongo in votazione tale proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assume il n. 520-189.

È all'ordine del giorno anche la discussione del disegno di legge medesimo.

Essendo intendimento del Ministro della pubblica istruzione presentare modificazioni innovative riguardanti il suddetto decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 365, il Presidente della I Commissione permanente (Interni) ha inoltrato alla Presidenza della Camera richiesta di deferimento della discussione del disegno di legge alla stessa Commissione, per specifica competenza in materia.

Propongo alla Commissione di approvare tale deferimento, condizionato all'inserimento della consueta formula di ratifica.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto che la discussione del suddetto disegno di legge è, pertanto, rinviata in attesa delle decisioni della Presidenza della Camera.

Stralcio e deferimento alla Commissione interni della discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, concernente competenze accessorie al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (520-213).

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro delle poste e delle telecomunicazioni propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, concernente: « Competenze accessorie al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Pongo in votazione tale proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assume il n. 520-213.

In base al noto ordine del giorno approvato dalla Commissione il 19 giugno 1952, la discussione di tale disegno di legge deve essere deferita alla I Commissione permanente (In-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

terni), per specifica competenza in materia di ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato, essendo state presentate dal Ministro dei trasporti proposte di modificazioni.

A tale riguardo è stata inoltrata la relativa richiesta alla Presidenza della Camera. La discussione del presente disegno di legge resta, pertanto, deferita alla suddetta I Commissione.

Stralcio e deferimento alla Commissione interni della discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065, concernente miglioramento di carriera al personale direttivo ed educativo e di economato dei convitti nazionali. (520-148).

PRESIDENTE. Il Ministro per la pubblica istruzione propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065, concernente: «Miglioramento di carriera al personale direttivo ed educativo e di economato dei convitti nazionali».

Pongo in votazione tale proposta di stralcio.

(È approvata).

In base al noto ordine del giorno approvato dalla Commissione il 19 giugno 1952, la discussione di tale disegno di legge deve essere deferita alla I Commissione permanente (Interni), per specifica competenza in materia di ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato, essendo state presentate dal Ministro dei trasporti proposte di modificazioni.

A tale riguardo è stata inoltrata la relativa richiesta alla Presidenza della Camera che l'ha accolta. La discussione del presente disegno di legge resta, pertanto, deferita alla suddetta I Commissione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, concernente provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo e i sottufficiali

già in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-45». (520-147-B):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	25
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

«Ratifica di decreti legislativi concernenti l'igiene e la sanità pubblica, emanati dal Governo durante il periodo della Costituente». (520-152-B):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	25
Voti favorevoli	15
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 284, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali dipendenti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale». (520-152-C):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	25
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Ambrosini, Basile, Bennani, Bettiol Giuseppe, Bianco, Biasutti, Buzzelli, Cappugi, Chatrian, Codacci Pisanelli, De' Cocci, Delli Castelli Filomena, De Michele, Fabriani, Fazio Longo Rosa, Geraci, Luzzatto, Molinaroli, Notarianni, Quarello, Rapelli, Reali, Sampietro Umberto, Sansone, Spoleti, Stuani, Togni.

La seduta termina alle 11,15.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta del 4 dicembre 1950, alla pagina 309, dall'indice, e a pagina 311, va soppressa la parte riguardante lo stralcio del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, concernente: «Trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio presso gli enti pubblici locali». (520-84).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

Nel resoconto stenografico della seduta del 7 dicembre 1950, alla pagina 313, dall'indice, e alla pagina 321, va soppressa la parte riguardante lo stralcio del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente: « Norme per la concessione di benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale ». (520-85).

Nel resoconto stenografico della seduta del 10 maggio 1951, alla pagina 401, dall'indice, e a pagina 413, va soppressa la parte riguardante lo stralcio del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585, concernente: « Nuovo trattamento economico dei salariati dello Stato ». (520-117).

Nel resoconto stenografico della seduta del 15 novembre 1951, alla pagina 518, dopo il titolo: « Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 341,

concernente modificazioni alla legge 20 marzo 1865, numero 2248, per la collaudazione dei lavori pubblici (520-85) », vanno aggiunte le seguenti parole:

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dei lavori pubblici propone lo stralcio, dal disegno di legge 520, del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 341, concernente: « Modificazioni alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, per la collaudazione dei lavori pubblici ».

Pongo in votazione tale proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assume il n. 520-85.